


Giovedì, 16 maggio 2019

Il principio del “saldo zero” nei giudizi tra banche e correntisti

Di VALENTINO VECCHI



Con sentenza n.11543 del 2 maggio scorso, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha inteso chiarire i principi da adottare nell’ambito dei giudizi aventi ad oggetto la rideterminazione del saldo di un conto corrente bancario allorquando gli estratti del rapporto, versati in atti, non decorrano dalla sua accensione.

Sono ancora frequenti, difatti, i procedimenti – attivati per libera iniziativa del correntista ovvero da questi promossi in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto a suo danno dalla banca per il pagamento del saldo debitore di un conto corrente – in cui si rende necessario accertare il reale saldo del rapporto epurandolo da eventuali illegittimi addebiti operati dall’istituto di credito in applicazione di condizioni economiche non validamente convenute.

Nei giudizi di tal specie, non infrequenti sono i casi in cui il conto corrente non risulti integralmente documentato mediante l’esibizione dei relativi estratti conto. Sovente, difatti, il soggetto – la banca ovvero il correntista – onerato della produzione in giudizio degli estratti del rapporto di cui si richiede l’accertamento del saldo riesce ad esibire unicamente quelli decorrenti da una certa data, successiva a quella di accensione del conto.

Pertanto, ci si è spesso posti il problema di comprendere quale valenza giuridica possa assumere il saldo risultante dal primo estratto conto versato in atti laddove possa concretamente presumersi che tale saldo sia frutto, almeno in parte, dell’addebito di interessi, commissioni e spese illegittimamente liquidati dalla banca (si immagini il caso – non infrequente – in cui il contratto di accensione del conto, antecedente alla data di decorrenza del primo estratto versato in atti, rechi condizioni economiche illegittime).

La questione è stata spesso affrontata in giurisprudenza soprattutto con riguardo ai casi in cui il primo saldo risultante dagli estratti disponibili in atti risulti a debito del correntista, mentre residuale attenzione è stata invece posta ai casi in cui gli estratti a disposizione del giudice prendano le mosse da un saldo creditore.

Anche la vicenda sulla quale è stata chiamata a pronunciarsi la prima sezione civile del Supremo Collegio concerne l'accertamento del saldo di un conto corrente i cui estratti decorrono da una data, successiva a quella dell'impianto del rapporto, in cui il conto esponeva un saldo a debito del correntista. Trattasi, in particolare, di un giudizio sorto in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il pagamento del saldo debitore del conto.

Esposti i termini della questione, è necessario osservare che in giurisprudenza si è oramai consolidato il principio secondo il quale nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo – giudizi in cui la banca agisce in qualità di attore sostanziale, assumendo l'onere di dimostrare come si sia formato il proprio credito – il saldo debitore riportato sul primo estratto conto versato in atti debba essere azzerato (cosiddetto "principio del saldo zero"), non avendo l'istituto di credito fornito la prova di come lo stesso si sia generato.

Di contro, nei giudizi di accertamento promossi dal correntista, la rielaborazione del rapporto prende le mosse dal saldo – eventualmente anche debitore – risultante dal primo estratto reso disponibile, incombendo sul correntista/attore l'onere di dimostrare che il saldo del rapporto risulti gravato da addebiti illegittimi.

Lungo il sentiero sin qui tracciato dalla giurisprudenza si pone la sentenza della Cassazione n.11543.

Detta sentenza ha il pregio di aver fornito alcune chiarificazioni rese nella fattispecie necessarie per censurare l'operato della Corte territoriale che, in assenza degli estratti conto relativi ai primi mesi del rapporto per il quale la banca aveva inizialmente agito in via monitoria, ha ritenuto, in sede di opposizione, non potersi accertare il reale saldo del rapporto e, dunque, doversi respingere la domanda dell'istituto di credito.

In primo luogo, i giudici ermellini hanno inteso precisare che "l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto". Difatti, "in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili".

Secondo la Corte, "non pare corretto affermare, in termini generali e astratti, che, in presenza di una documentazione incompleta dell'andamento del conto si imponga di disattendere comunque la domanda di condanna al pagamento proposta dalla banca". Difatti, "non vi è ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e comunque di procedere alla semplice neutralizzazione del saldo debitorio intermedio".

"L'assenza degli estratti conto per il periodo iniziale del rapporto" – chiarisce ancora la Corte richiamando altra pronuncia del Supremo Collegio (n.1842 del 26.11.2011) – "non può dirsi astrattamente preclusiva di un'indagine contabile per il periodo successivo, potendo questa attestarsi sulla base di riferimento più sfavorevole per il creditore istante, quale l'inesistenza di un saldo debitore alla data dell'estratto conto iniziale".

"Quel che conta", quindi, è prendere le mosse da "un dato di partenza che sia concretamente affidabile".

In sintesi, secondo i giudici ermellini non è giusto respingere in toto la domanda del creditore istante sol perché questi non abbia esibito gli estratti conto sin dalla sua origine, ben potendosi procedere alla verifica dell'eventuale credito ancora esistente in favore della banca partendo dal dato di riferimento più sfavorevole per lo stesso istituto di credito (saldo zero).

Il vero problema di tale *modus operandi* – ovverosia della rielaborazione del rapporto previo azzeramento del saldo debitore iniziale – è di carattere giuridico e si pone, spiega la Corte, allorché non è possibile escludere, almeno in via teorica, che il saldo risultante dal primo estratto conto, epurato di tutti gli illegittimi addebiti operati dalla banca sino a quella data, risulti addirittura creditore per il correntista. In tale ipotesi, difatti, non potendosi rielaborare il rapporto partendo da “un saldo iniziale certo e di valore definito”, sarebbe preclusa la possibilità di accertarne il reale saldo di chiusura. Conseguentemente, andrebbe respinta la domanda della banca.

Difatti, la Corte chiarisce che “è naturalmente la banca ad avere l'onere della prova del proprio credito, sicché, in mancanza di elementi idonei ad escludere che il saldo iniziale, a debito del cliente, riportato nel primo degli estratti conto prodotti, possa convertirsi, perquanto appena detto, in un saldo positivo di importo imprecisato, essa non potrà certamente aspirare a un azzeramento del saldo stesso”.

In sintesi la banca, per rendere possibile l'accertamento del proprio credito previo azzeramento del saldo debitore iniziale, deve fornire elementi idonei ad escludere che il saldo alla data di decorrenza degli estratti versati in atti, epurato degli addebiti illegittimi, possa risultare creditore per il correntista, prova che può essere fornita anche attingendo a fonti informative differenti dall'estratto conto.

Tale prova, che per certi versi può apparire neanche “diabolica”, può però essere sopperita da valutazioni di carattere processuale, laddove, ad esempio “sia stata la stessa parte destinataria della pretesa della banca a negare che, con riferimento all'arco di tempo in questione, sia maturato, per effetto dello storno di interessi non dovuti, un proprio credito”.

In sintesi, laddove la banca riesca a provare che il saldo di partenza del rapporto – epurato degli addebiti illegittimi – non risulti a credito del correntista ovvero nei casi in cui sia lo stesso correntista ad escludere che il saldo di partenza sarebbe dovuto essere creditore e non debitore, l'accertamento del saldo finale del conto dovrà avere luogo partendo dal “saldo zero”. “In mancanza di elementi nei due sensi indicati la domanda andrà respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio”.

La Corte, per completezza, esamina anche il caso in cui la lacuna documentale si riscontri nell'ambito dei giudizi di ripetizione promossi dal correntista. In tali casi, in cui gli oneri probatori incombono sul correntista medesimo, “in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza”, saldo “che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore”(sarebbe ovviamente illogico pensare che il reale saldo del rapporto, alla data di decorrenza degli estratti conto, possa essere più favorevole alla banca di quello indicato in estratto).

“Questo non esclude, tuttavia, che lo stesso correntista possa fornire puntuali elementi di prova atti a dar ragione del pregresso andamento del conto, così da consentirne la ricostruzione per il periodo non documentato dagli estratti (ad esempio esibendo le contabili delle singole operazioni, n.d.r.); e non esclude nemmeno che, sulla base del complessivo quadro processuale, e indipendentemente da tale ricostruzione, al periodo in questione possa assegnarsi un saldo di diverso ammontare, più favorevole al cliente (ciò che potrà ad esempio verificarsi in ragione della condotta processuale della banca, la quale ritenga di stralciare, in tutto o in parte, il credito da essa maturato in detto arco di tempo, o di riconoscersi addirittura debitrice di una data somma per le movimentazioni occorse nello stesso periodo)”. “In mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il detto saldo”, ovvero il saldo risultante dal primo estratto versato in atti.

In ultimo, la Corte esamina il caso in cui “nella medesima causa si fronteggino due diverse domande, l’una spiegata in via principale e l’altra in via riconvenzionale”. Secondo i giudici ermellini, in tali ipotesi, in assenza di allegazioni volte a provare che, alla data di decorrenza degli estratti conto, il saldo del rapporto sarebbe dovuto essere creditore per il cliente e non debitore, “potrà risultare legittimo l’azzeramento del saldo iniziale, avendo il giudizio guadagnato una certezza minimale con riferimento alla prima frazione del rapporto di durata”.

In conclusione, è possibile sostenere che la Cassazione, mediante la sentenza in commento, ha sancito due importanti principi, entrambi favorevoli al correntista.

Il primo è quello secondo il quale deve essere rigettata la domanda della banca laddove l’istituto di credito, nel caso in cui produca in atti unicamente gli estratti decorrenti da una data successiva a quella di avvio del rapporto, non riesca a provare che il saldo debitore risultante dal primo estratto documentato, pur se emendato degli illegittimi addebiti operati in conto sino a quel momento, risulterebbe comunque a debito per il correntista.

Il secondo è invece relativo a quei giudizi in cui si contrappongono due diverse domande, l’una spiegata in via principale e l’altra in via riconvenzionale. In tali casi, laddove gli estratti versati in atti esponano un saldo iniziale a debito del correntista, in mancanza di deduzioni delle parti sul pregresso andamento del rapporto, la rielaborazione del conto dovrà partire dal “saldo zero”.

VALENTINO VECCHI

dottore commercialista

esperto in contenzioso bancario

consulente tecnico del Tribunale

studio@valentinovecchi.it

www.valentinovecchi.it